

3704

N° 10177/13 F.G.  
N° 3704 CRON.

UDIENZA DEL 22.10.2013

N. 10177/13 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCURATORE GENERALE  
22.10.13

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della  
dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
ex art. 53, legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa  
da

con elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in

- RICORRENTE -

contro

con l'Avv. Boffoli, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano,  
via Santo Spirito n. 3

- RESISTENTE -

Oggetto: licenziamento per mancato superamento della prova, pagamento somme  
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

con ricorso depositato il 10 luglio 2013, , assunto dalla convenuta  
a tempo determinato con decorrenza 1/10/2012 (con inquadramento nel VI livello  
C.C.N.L. Istituti Investigativi Privati in qualità di impiegato, mansioni di operatore  
gestione flusso e deflusso, addetto a sicurezza, portierato, guardiania e osservazione  
per il monitoraggio aree) e licenziato per mancato superamento della prova il



20/12/2012, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , chiedendo al Tribunale di:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 20/12/2012 di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- per l'effetto, dichiarare che *S.r.l.* è tenuta al pagamento delle somme dovute titolo di retribuzione, contributi e altri istituti contrattuali maturati e maturandi in relazione al rapporto di lavoro subordinato in essere, nonché alla reintegra dello stesso, ovvero al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità, oltre al risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In via preliminare, la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnazione ex art. 32, co. 1, Legge 183/2010.

\*

Il ricorso deve essere rigettato risultando fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta.

, assunto a tempo determinato con contratto della durata complessiva di un anno decorrente dall'1/10/2012 (doc. 1, fascicolo ricorrente), è stato licenziato per mancato superamento della prova il 20/12/2012 (doc. 2, fascicolo ricorrente).

Come emerge dalla documentazione in atti, l'11 gennaio 2013 il lavoratore ha impugnato il licenziamento e, il successivo 15 febbraio 2013, ha formulato la richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410, co. 5, c.p.c. con raccomandata ricevuta dalla DTL e dal datore di lavoro il 19 febbraio 2013 (doc. 8, fascicolo ricorrente).

Il tentativo di conciliazione è fallito per inerzia della parte datoriale e, conseguentemente, il lavoratore si è determinato al deposito del ricorso.



Tuttavia, come correttamente rilevato dalla convenuta, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo il 10 luglio 2013, nonostante la procedura stragiudiziale si fosse esaurita l'11 marzo 2013.

Il rinnovato art. 6, co. 2, seconda parte, Legge 604/1966 dispone che *“qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”*.

Per espressa previsione legislativa (art. 32, co. 2, Legge 183/2010), la richiamata disciplina deve oggi trovare applicazione *“a tutti i casi di invalidità del licenziamento”*.

Orbene, l'art. 410, co. 7, c.p.c., in ordine lo svolgimento del tentativo di conciliazione, stabilisce: *“se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato”*.

Ricevuta la richiesta di tentativo di conciliazione il 19 febbraio 2013, . ha manifestato il proprio rifiuto ad addivenire a una soluzione transattiva omettendo di depositare, entro l'11 marzo 2013, la propria memoria contenente difese ed eccezioni.

Da tale data è iniziato a decorrere per il lavoratore il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria, termine che è scaduto il 10 maggio 2013.

Ne consegue che l'azione di parte attrice risulta tardiva rispetto al termine perentorio introdotto dall'art. 32, co. 1, Legge 183/2010 e che il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.



P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,  
rigetta il ricorso.

Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in  
complessivi € 1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.


Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 22 ottobre 2013

  
IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott.ssa Chiara COLOSIMO

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

~~OGGI 22 OTT. 2013~~

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Amédeo VILARDO  


E' copia conforme all'originale

Milano, 30 OTT 2013



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giuseppina DE MARTINI  
